



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Regione Toscana - Provincia di Grosseto

PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI

ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO URBANISTICO



elaborato:

STUDIO DI INCIDENZA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

adozione: Del. C.C. n. -- del --- --

controdeduzioni: Del. C.C. n. -- del --- --

approvazione: Del. C.C. n. -- del --- --

aprile 2024

**Comune di Castiglione della Pescaia.
Piano di utilizzo delle aree demaniali (Allegato B del Regolamento
Urbanistico Comunale vigente).**

Sindaco

dott.ssa Elena Nappi

Assessore Urbanistica e Governo del Territorio

dott. Federico Mazzarello

Gruppo di lavoro.

Settore Servizi Generali e Servizi alla Persona

dott.ssa Giorgia Giannini

geom. Marco Tronchi

rag. Luisella Senserini

Settore Avvocatura

avv. Daniele Falagiani

Settore Pianificazione Urbanistica e Rigenerazione Urbana

dott. Fabio Menchetti

arch. Rita Monaci

arch. Stella Giannini

arch. Paolo Rusci

Consulenti esterni

arch. Stefano Giommoni

arch. Giovanna Pessina

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Quadro normativo.	4
3. Riferimenti per la procedura di incidenza del piano e aspetti metodologici.	8
4. Inquadramento territoriale.	11
5. Obiettivi e disciplina del Piano.....	13
6. Rapporti tra la disciplina del Piano e i siti appartenenti alla Rete Natura 2000. ...	20
7. Descrizione del sito ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.....	21
8. Incidenza del Piano sul sito ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.	36
9. Valutazione degli effetti cumulativi con altri piani.	39
10. Eventuali misure di mitigazione.....	40

1. Premessa.

Il presente studio di incidenza costituisce parte integrante del procedimento della valutazione ambientale e strategica del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime del Comune di Castiglione della Pescaia ed ha lo scopo di valutare le possibili interferenze delle previsioni del piano stesso con le aree soggette appartenenti alla Rete Natura 2000.

In ragione di ciò lo studio di incidenza accompagna e costituisce parte integrante delle verifiche di assoggettabilità svolte in ottemperanza dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010 secondo le modalità disciplinate dall'art. 87 della L.R. n. 30/2015.

La Rete Natura 2000 è una rete ecologica europea coerente, istituita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e costituita da:

- Siti di importanza comunitaria (SIC) riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica, designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);
- Zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 lettera a) e dell'art. 4, paragrafo 1 della direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 che interessano il Comune di Castiglione della Pescaia sono i seguenti:

- ZSC/ZPS Padule della Diaccia Botrona (Codice identificativo IT51A0011)
- ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto (Codice identificativo IT51A0012);
- ZSC Punta Ala e Isolotto dello Sparviero (Codice identificativo IT51A0007).

2. Quadro normativo.

Il riferimento ai dispositivi con valenza di natura ambientale aventi relazioni con gli obiettivi dello studio di incidenza viene articolato al livello internazionale e comunitario, al livello nazionale e al livello regionale.

Quadro normativo di livello internazionale e comunitario.

In rapporto alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia ambientale i principali riferimenti, in relazione al contesto territoriale e di interesse, risultano quelle relativi a biodiversità, flora, fauna e habitat. Si ritiene di dover considerare, in particolare:

- Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, Ramsar 02/02/1971.
Gli scopi della Convenzione sono quelli di favorire la conservazione delle zone definite "umide" e degli uccelli acquatici mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici e la messa in atto programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.
Nell'ambito del contesto di relazione del piano è presente l'area del Padule della Diaccia Botrona.
- Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, Washington 03/03/1973.
Disciplina il Commercio Internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, quale strumento di conservazione attraverso una utilizzazione sostenibile.
- Convenzione internazionale per la tutela delle specie migratrici, Bonn 23/06/1979.
Le parti contraenti della Convenzione riconoscono l'importanza della conservazione delle specie migratrici, e affermano la necessità di rivolgere particolare attenzione alle specie il cui stato di conservazione sia sfavorevole. È stata ratificata in Italia con legge n. 42 del 25/01/1983.
- Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e l'ambiente naturale in Europa, Berna 19/11/1979.
Riconosce l'importanza degli habitat naturali ed il fatto che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale che va preservato e trasmesso alle generazioni future. È stata ratificata in Italia con legge n. 503 del 05/08/81.
- Convenzione di Barcellona (Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento), trattato intergovernativo nato sotto l'egida del Programma per l'ambiente (UNEP - United Nations Environment Programme), Barcellona 16/02/1976.
La Convenzione di Barcellona ha lo scopo di prevenire, ridurre, combattere ed eliminare l'inquinamento nel Mar Mediterraneo e proteggere e migliorare l'ambiente marino e marino-costiero per contribuire allo sviluppo sostenibile.
È stata ratificata dall'Italia con la legge n. 175 del 27/05/1999.
- Direttiva 1992/43/CEE del 21/05/1992 "Habitat".

Il contenuto della direttiva è relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche, che mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario attraverso la creazione di Rete Natura 2000.

Nell'ambito del contesto di relazione del piano sono presenti l'area ZSC ex SIR Punta Ala e Isolotto dello Sparviero (IT IT51A0007), l'area ZSC/ZPS Padule della Diaccia Botrona (IT51A0011) e l'area Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto (IT51A0012).

- Direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 "Uccelli".
Si pone come obiettivo primario la tutela di determinate specie ornitiche, utilizzando come strumento prioritario l'individuazione e la protezione di aree, denominate ZPS, in cui tali specie hanno il proprio ambiente vitale.
- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 "VAS".
Ha per oggetto la valutazione degli effetti determinati dai piani e dai programmi sull'ambiente mirando a contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione e adozione di piani e programmi e a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Quadro normativo di livello nazionale.

I principali riferimenti in materia di tutela ambientale e di aree protette che caratterizzano il quadro legislativo nazionale sono di seguito rappresentati:

- Legge n. 394 del 06/12/1991.
E' il testo normativo quadro sulle aree protette. Detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
- Legge n. 157 del 11/02/1992.
Questa legge detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 08/09/1997 sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12/03/2003.
Concerne l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Il DPR recepisce in Italia la Direttiva del Consiglio del 21/05/1992 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", detta Direttiva "Habitat".
- Decreto Ministeriale 03/09/2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Contiene le "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000".
- Decreto Ministeriale 05/07/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Fornisce l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CE. Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CE.

- Decreto Ministeriale 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Elabora i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS).
- Decreto Ministeriale 07/03/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Costituisce l'aggiornamento dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 1992/43/CE.

Quadro normativo di livello regionale.

L'elenco delle disposizioni normative della Regione Toscana in materia di tutela ambientale è il seguente:

- L.R. n. 56 del 06/04/2000.
Norme per la tutela e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.
- D.C.P. n. 73 del 28/11/2001.
Approvazione del Regolamento del sistema delle riserve naturali della Provincia di Grosseto.
- D.G.R.T. n. 1148 del 21/10/2002.
Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico.
- D.C.R. n. 6 del 21/01/2004.
Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive 79/409/CE e 92/43/CE.
- D.C.R. n. 644 del 05/07/2004.
Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale.
- D.G.R. n. 454 del 16/06/2008.
Criteri minimi delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale.
- D.C.R. n. 80 del 22/12/2009.
Designazione dei nuovi siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CE e 92/43/CE.
- L.R. n. 10 del 12/02/2010.
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

- D.G.R. n. 1075 del 05/12/2011.
Strategia nazionale per la biodiversità. Approvazione e sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, le regioni e le provincie autonome per l'avvio degli osservatori regionali per la biodiversità.
- D.C.R. n. 1 del 28/01/2014.
Designazione e rettifica di siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CE e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 2009/147/CE: aggiornamento dell'allegato D della L.R. n. 56/2000.
- L.R. n. 65 del 10/11/2014.
Norme per il governo del territorio.
- D.G.R. n. 1006 del 18/11/2014.
Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). Aggiornamento e integrazione della Deliberazione n. 644 del 05/07/2004.
- L.R. n. 30 del 19/03/2015.
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale.
- L.R. n. 48 del 01/08/2016.
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale.
- L.R. n. 6 del 17/02/2012.
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali.
- L.R. n. 17 del 25/02/2016.
Nuove disposizioni in materia di VAS, VIA, AIA e di AIA in attuazione della L.R. n. 22/2015.

3. Riferimenti per la procedura di incidenza del piano e aspetti metodologici.

Nell'ambito dei procedimenti di tutela preventiva dei Siti della Rete Natura 2000 le procedure di valutazione d'incidenza costituiscono uno degli elementi più importanti. In tale procedura lo studio di incidenza è finalizzato a verificare se vi siano incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi/piani che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito in esame.

Dal punto di vista normativo la procedura di valutazione di incidenza è stata introdotta dall'articolo 6 della Direttiva Habitat, dal D.P.R. n. 357/1997, di attuazione nazionale della direttiva comunitaria, ma soprattutto dall'art.6 del D.P.R., n. 120/2003. Tali riferimenti sono stati poi implementati dalla L.R. n. 56/2000 e dalla successiva L.R. n. 30/2015.

La Direttiva 92/43/CE afferma, all'art.6, come "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. ...".

Il D.P.R. n. 120/2003 dopo aver ricordato come "nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria" dichiara che "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi."

Relativamente alla significatività dell'incidenza la Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat (Commissione Europea, DG Ambiente, 2000) fornisce il seguente contributo: "Il concetto di ciò che è significativo deve essere interpretato in modo obiettivo. Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito." Come si evince da molti passaggi della Guida all'interpretazione dell'articolo 6, sopra ricordata, tale valutazione o studio di incidenza deve essere svolto prima della realizzazione dell'intervento. Valga per tutti il seguente passaggio: "è anche importante il fattore tempo. La valutazione è una tappa che precede altre tappe alle quali fornisce una base: in particolare, l'autorizzazione o il rifiuto di un piano o progetto."

Secondo l'interpretazione ufficiale dell'art.6 della Direttiva 92/43/CEE, contenuta nella Guida "La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. Ad esempio, una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai confini della zona umida. La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di

incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso.

La LR 30/2015 ha quindi ribadito l'obbligo della procedura di incidenza a livello di piani e programmi: "Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo".

Secondo i contenuti della L.R. n. 10/2010 e della L.R. n. 30/2015 per i piani sottoposti a processi di VAS la procedura di Valutazione di incidenza deve essere ricondotta nell'ambito di tale processo. In particolare: "Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'articolo 87 della l.r. 30/2015". In tali casi, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e il procedimento di V.A.S. dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

I riferimenti per il percorso logico di studio di incidenza sono, invece, ben descritti nel documento "Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 – Guida metodologica alle indicazioni dell'art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat" (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002), che descrive il procedimento metodologico proposto per i processi di valutazione d'incidenza, così come delineato dal documento citato e nel "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Conservazione della Natura.

Tale percorso metodologico è caratterizzato da quattro fasi principali:

1. Verifica: Fase di screening che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa.
2. Valutazione: analisi "appropriata" dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie.
3. Analisi delle alternative: individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito.
4. Definizione delle misure di compensazione: individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle informazioni e ai risultati ottenuti. Per i progetti/piani di esigua entità l'autorità competente può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato

la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività.

Laddove non è così chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, sarà necessario un approccio molto più rigoroso in materia di screening. Nei casi in cui senza una valutazione dettagliata si può presumere (in ragione dell'entità o delle dimensioni del progetto o delle caratteristiche del sito Natura 2000) che si possono produrre effetti significativi, sarà sufficiente passare direttamente alla fase che prevede la valutazione appropriata" (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002).

Sulla base dei riferimenti normativi comunitari e nazionali nell'ambito del presente studio si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- Incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.
- Incidenza negativa: nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000, si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, su una specie di flora o di fauna o su un habitat.
- Incidenza positiva: nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000, si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti positivi sull'integrità del sito, su una specie di flora o di fauna o su un habitat.
- Integrità di un sito: definisce una qualità o una condizione di interesse o completezza nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato".

L'analisi della compatibilità del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime del Comune di Castiglione della Pescaia, e della potenziale incidenza, con le specie, gli habitat, e l'integrità complessiva del sito è stata effettuata tramite una iniziale raccolta della documentazione disponibile per il SIR.

In particolare, sono state consultate le schede descrittive contenute nell'archivio Natura 2000 del Ministero dell'Ambiente e le informazioni interne alle Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR, di cui alla D.G.R. n. 644/2004, e sono stati consultati altri studi di incidenza esistenti, riguardanti l'area oggetto della valutazione.

Le possibili incidenze sono state verificate anche rispetto alle emergenze e agli elementi di criticità individuati nelle Norme tecniche del sito di cui alle D.R.R. n. 644/2004 e 923/2006.

4. Inquadramento territoriale.

Il Piano di utilizzo delle aree demaniali interessa la costa del Comune di Castiglione della Pescaia. Lo sviluppo della costa, dal confine nord con il Comune di Scarlino a quello sud con il Comune di Grosseto presenta una estensione di circa 23 km.



Individuazione dei tratti del litorale sabbioso presenti nel Comune di Castiglione della Pescaia.

Le previsioni urbanistiche e la disciplina del Piano interessano il litorale sabbioso. Dalla sponda di sinistra del Fiume Alma sino alle pendici di Punta Hidalgo, a Punta Ala la costa è costituito da un arenile sabbioso continuo. Soprattutto nella parte prossima a Punta Ala è interessato da fenomeni erosivi che hanno reso necessari interventi di difesa della costa attraverso la realizzazione di pennelli soffolti trasversali con andamento trasversale alla linea di battigia.


Oltre il Forte delle Rocchette la costa torna ad essere pianeggiante e sabbiosa, segnata dalla presenza della pineta costiera e di una duna ben conservata. Fino alla Punta Capezzolo si estende un litorale di oltre 5 km, alle spalle del quale si trovano le più importanti strutture turistico ricettive. Dopo il breve tratto degli scogli di Punta Capezzolo la costa sabbiosa arriva fino al porto canale di Castiglione della Pescaia.

E' questo il tratto di arenile che presenta la maggior presenza di porzioni utilizzate per le attività della balneazione, sia asservite alle strutture turistiche che si affacciano sul mare e sia quelle dei classici stabilimenti balneari per lo più concentrati nella costa urbana di Castiglione della Pescaia.

Oltrepassato il porto canale di Castiglione della Pescaia la spiaggia di levante, segnata anch'essa dalla presenza degli stabilimenti balneari, si presenta con profondità maggiori

rispetto a quella di ponente. Frutto della realizzazione, negli anni ottanta, di barriere frangiflutti con andamento parallelo alla linea di costa.

L'ultimo tratto della costa è costituito dal litorale sabbioso che dalla fine del centro abitato di Castiglione della Pescaia si sviluppa sino al confine con il Comune di Grosseto. Si presenta come ben conservato, con la permanenza degli elementi della naturalità. In particolare, la duna consolidata e il tombolo pinetato.



La costa sabbiosa antistante l'abitato di Punta Ala.



La costa urbana di Castiglione della Pescaia.

5. Obiettivi e disciplina del Piano.

Le peculiarità e le qualità che si riscontrano nel territorio di Castiglione della Pescaia, insieme alla qualità degli insediamenti funzionali alla ricettività turistica e alla naturalità che ancora contraddistingue buona parte della sua costa, durante le fasi di formazione del Piano hanno stimolato una riflessione sul come le previsioni urbanistiche delle aree demaniali marittime potessero essere rapportate agli equilibri complessivi del territorio.

I dati consolidatisi nell'ultimo ventennio dimostrano che il Comune di Castiglione della Pescaia è divenuto uno dei caposaldi delle mete del turismo di qualità, connesso certamente all'uso del mare ma anche all'insieme dei valori paesaggistici del territorio. È un fenomeno molto interessante perché l'elevato numero delle presenze turistiche, che viene registrato costantemente al di sopra del milione annuo, cominciano ad articolarsi in un periodo temporale ben più esteso rispetto a quelle dei soli mesi estivi. Il ragionamento si è, quindi, incentrato su come la risorsa mare poteva contribuire a questo processo generale di qualificazione dell'economia turistica.

Siamo giunti alla consapevolezza che proprio la conservata naturalità della costa sia motivo di forte caratterizzazione del territorio e di grande apprezzamento nella composizione della domanda delle forme del turismo sostenibile. Insieme a questo è ormai appurato che la gamma e la qualità dei servizi offerti costituisca un fattore essenziale, se non il principale, per non perdere presenze degli ospiti più orientati alla vacanza classica al mare. In ragione di queste convinzioni, le scelte del Piano di utilizzo delle aree demaniali rispondono a due obiettivi prioritari:

- La conservazione dei caratteri ambientali e paesaggistici che identificano ancora una gran parte dell'ambiente costiero come privo di processi di snaturalizzazione, in equilibrio con l'entroterra e funzionale ad uso consapevole e sostenibile delle risorse marine;
- Il riordino delle superfici di arenile sottoposte all'uso libero e indifferenziato, funzionale alla qualificazione delle forme d'uso e dei servizi legati alla balneazione.

Con quali dispositivi normativi il Piano si prefigura il raggiungimento degli obiettivi? Essenzialmente attraverso le seguenti tre scelte progettuali:

1. Il mantenimento e la qualificazione degli accessi all'arenile esistenti. Il Piano riconosce e classifica gli accessi all'area demaniale esistenti senza individuarne nuovi. La regolamentazione degli accessi e il numero limitato dei varchi verso l'arenile è una delle condizioni ritenute essenziali per una frequentazione consapevole e diluita sulla spiaggia;
2. Il divieto al rilascio di nuove concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione di nuovi stabilimenti balneari. La conservazione dei tratti di costa ove permangono e risultano ben conservati i valori ambientali e naturalistici è ritenuta fondamentale per non promuovere processi e spinte alla progressiva alterazione della naturalità.
3. La qualificazione delle attività già esistenti sul demanio marittimo. Le attività funzionali all'uso ricreativo e alla balneazione sono concentrate quasi esclusivamente nella costa urbana. Per esse il Piano prevede un riordino delle funzioni e interventi ordinari sui manufatti per consentire la qualificazione e il miglioramento igienico sanitario delle attività svolte.


La conservazione degli assetti non deve essere intesa come una mancanza di coraggio o di visione politica futura, ma anzi il riconoscimento che la direzione intrapresa nel tempo di assumere la qualità e la naturalità del territorio come condizione principale per attivare anche processi della crescita economica locale è quanto mai valida ed attuale.

Come già anticipato in altre parti della presente relazione, sotto il profilo della disciplina urbanistica il Piano fornisce una articolazione della costa in ragione dei suoi caratteri geomorfologici. La natura dei suoli e il grado di antropizzazione delle aree concorrono a individuare tre distinti ecosistemi della costa:

- La costa sabbiosa priva di sistemi dunali;
- La costa sabbiosa con sistemi dunali;
- La costa rocciosa.


La costa sabbiosa priva di sistemi dunali corrisponde ai tratti di litorale sabbioso che nel tempo sono stati interessati da interventi di urbanizzazione e trasformazione edilizia che hanno compromesso l'integrità fisica, ambientale e paesaggistica dei sistemi dunali e retrodunali. Essa è individuata nei seguenti tratti di arenile antistanti i centri abitati di Castiglione della Pescaia e Punta Ala.

La costa sabbiosa con sistemi dunali, invece, corrisponde ai tratti del litorale nei quali è ancora presente, integro o con lievi alterazioni che non ne hanno compromesso le qualità fisiche, ambientali e paesaggistiche, il sistema dunale e retrodunale. Essa è individuata nel tratto di arenile che sviluppa a nord di Punta Ala, sino al confine con il Comune di Scarlino, in quello a sud di Castiglione della Pescaia sino al confine con il Comune di Grosseto e nella parte che da Forte delle Rocchette arriva sino a Punta Capezzolo.



L'habitat della costa sabbiosa a sud di Castiglione della Pescaia.

La costa rocciosa corrisponde ai tratti di litorale caratterizzati dalle pareti ripide prive di litorale sabbioso con presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche delle falesie, delle cavità marine e delle cale. E' individuata nella costa che dal versante occidentale del porto turistico di Punta Ala arriva sino a Forte Rocchette e nei tratti di Punta Hidalgo e Punta Capezzolo.



L'habitat della costa rocciosa nei pressi del Forte delle Rocchette.

A seguito della articolazione della costa descritta, il Piano di utilizzo delle aree demaniali dispone la disciplina di uso dell'arenile al fine di salvaguardare gli habitat costieri, la conservazione dei valori paesaggistici e naturalistici e la disciplina degli usi consentiti per le porzioni di arenile soggette a concessione.

La disciplina è contenuta nelle Norme di attuazione che risultano così articolate:

- Titolo I – Riferimenti normativi e obiettivi generali;
- Titolo II – Articolazione morfologica ed ecosistemi della costa, disciplina per la conservazione dei beni del demanio marittimo;
- Titolo III – Tipologie, forme di utilizzo dei beni del demanio marittimo e disciplina degli interventi edilizi;
- Titolo IV – Disposizione per le attività di rilascio e gestione delle concessioni demaniali;
- Titolo V – Disposizioni finali.

La disciplina del Piano sancisce un riordino delle tipologie d'uso delle superfici soggette al rilascio delle concessioni demaniali. Questo, con due obiettivi:

- Disciplinare in forma organica alcune attività che nel tempo sono andate ad implementare quelle delle concessioni originarie;

- Aggiornare gli usi del demanio alla luce della trasformazione delle forme di vivere il mare.

Le tendenze in atto, riassumibili in una crescita delle attività connesse agli sport acquatici e nella necessità di fornire una maggiore gamma di servizi per i frequentatori della spiaggia hanno guidato il riordino delle tipologie d'uso delle aree sottoposte a concessione demaniale, sia quelle esistenti che quelle di nuova previsione.

La disciplina del Piano di utilizzo delle aree demaniali prevede, quindi, le seguenti tipologie d'uso delle aree soggette a concessione demaniale:

- Stabilimento balneare (Sb);
- Spiaggia attrezzata per la pratica dello sport (Sa1);
- Spiaggia attrezzata per gli animali da affezione (Sa2);
- Spiaggia attrezzata per i portatori di handicap (Sa3);
- Spiaggia asservita a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Sab);
- Spiaggia asservita a struttura turistico ricettiva (Str).

Il Piano individua il quadro previsionale del fronte mare e delle superfici di arenile soggette agli usi definiti al comma precedente, comprensivo delle aree per le quali è già stato emesso il provvedimento amministrativo della concessione demaniale. Il fronte mare costituisce un elemento prescrittivo della previsione mentre la superficie di arenile occupato può variare in ragione della situazione morfologica dell'arenile. Il quadro normativo che il Piano compone è sintetizzato nello schema che segue.

Tipologia d'uso	Dotazioni e attività ammesse	Nuove previsioni del Piano
Stabilimento balneare (Sb) art. 16 delle Norme.	Quelle sancite dalla legislazione regionale vigente ed in particolare dall'art. 52 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 86/2016.	Non sono previste nuove concessioni demaniali per stabilimento balneare.
Spiaggia attrezzata per la pratica dello sport (Sa1) artt. 17 e 18 delle Norme.	Servizi igienici mq 9,00. Magazzino / dotazioni di primo soccorso mq 24,00. Tettoia ombreggiante mq 24,00.	Il Piano prevede le seguenti nuove spiagge attrezzate per la pratica dello sport: <ul style="list-style-type: none"> - n. 1, costa sabbiosa con sistemi dunali antistante la Pineta di Selene (fronte mare ml 30,00); - n. 1 costa sabbiosa priva di sistemi dunali Piazzale Bruni di Castiglione della Pescaia (fronte mare ml 0,00). - n. 1, costa sabbiosa priva di sistemi dunali di Punta Ala (fronte mare ml 30,00); - n. 1 costa sabbiosa priva di sistemi dunali di Punta Ala (fronte mare ml 15,00).
Spiaggia attrezzata per gli animali da affezione (Sa2) artt. 17 e 18 delle Norme	Servizi igienici mq 9,00. Magazzino / ufficio mq 24,00. Veterinario / dotazioni di primo soccorso mq 24,00.	Il Piano prevede le seguenti nuove spiagge attrezzate per gli animali da affezione: <ul style="list-style-type: none"> - n. 1, costa sabbiosa con sistemi dunali antistante la Pineta di Selene (fronte mare ml 100,00);

		- n. 1, costa sabbiosa con sistemi dunali Piastrone, Fiume Alma (fronte mare ml 100,00).
Spiaggia attrezzata per i portatori di handicap (Sa3) artt. 17 e 18 delle Norme	Servizi igienici mq 9,00. Magazzino / dotazioni di primo soccorso mq 24,00.	Il Piano prevede le seguenti nuove spiagge attrezzate per gli animali da affezione: - n. 1, costa sabbiosa con sistemi dunali Piastrone, Fiume Alma (fronte mare ml 100,00).
Spiaggia asservita per somministrazione di alimenti e bevande (Sab) art. 19 delle Norme,	Sono previste le strutture e le attività autorizzate alla data di entrata in vigore del Piano.	Non sono previste nuove concessioni demaniali per stabilimento balneare.
Spiaggia asservita per struttura turistico ricettiva (Str) Art. 19 delle Norme	Nessuna dotazione	Il Piano prevede le seguenti nuove spiagge asservite per struttura turistico ricettiva: - n. 1, costa sabbiosa con sistemi dunali Pineta di Selene – Confine con il Comune di Grosseto (fronte mare ml 70,00).

Di seguito viene riportata la tabella di sintesi dell'incidenza del Piano sull'arenile.

QUADRO DI RAFFRONTO PER ECOSISTEMI.

<i>Ecosistema</i>	<i>Fronte mare occupato ml</i>		
	<i>Stato previgente</i>	<i>Stato di progetto</i>	<i>Differenza</i>
Costa sabbiosa priva di sistemi dunali	3059,00	3032,50	- 26,50
Costa sabbiosa con sistemi dunali	1809,70	2319,10	+ 509,40
Totale	4868,70	5351,60	+ 482,90

QUADRO DI RAFFRONTO PER TIPOLOGIE D'USO.

Ecosistema della costa sabbiosa priva di sistemi dunali.

<i>Tipologia d'uso</i>	<i>Fronte mare occupato ml</i>		
	<i>Stato previgente</i>	<i>Stato di progetto</i>	<i>Differenza</i>
Stabilimento balneare (Sb)	2790,75	2790,75	0
Spiaggia attrezzata per la pratica dello sport (Sa1)	0	30,00	+ 30,00
Spiaggia attrezzata per animali da affezione (Sa2)	0	0	0
Spiaggia attrezzata per i portatori di handicap (Sa3)	50,00	50,00	0
Spiaggia asservita somministrazione (Sab)	31,75	31,75	0
Spiaggia asservita strutture turistico ricettive (Str)	130,00	130,00	0
Altro	56,50	0	- 56,50
Totale	3059,00	3032,50	- 26,50

Ecosistema della costa sabbiosa con sistemi dunali.

Tipologia d'uso	Fronte mare occupato ml		
	Stato previgente	Stato di progetto	Differenza
Stabilimento balneare (Sb)	295,60	295,60	0
Spiaggia attrezzata per la pratica dello sport (Sa1)	140,00	170,00	+ 30,00
Spiaggia attrezzata per animali da affezione (Sa2)	0	200,00	+ 200,00
Spiaggia attrezzata per i portatori di handicap (Sa3)	0	100,00	+ 100,00
Spiaggia asservita somministrazione (Sab)	0	0	0
Spiaggia asservita strutture turistico ricettive (Str)	1374,10	1553,50	+ 179,40
Totale	1809,70	2319,10	+ 509,40

Ecosistema della costa sabbiosa priva e con sistemi dunali.

Tipologia d'uso	Fronte mare occupato ml		
	Stato previgente	Stato di progetto	Differenza
Stabilimento balneare (Sb)	3086,35	3086,35	0
Spiaggia attrezzata per la pratica dello sport (Sa1)	140,00	200,00	+ 60,00
Spiaggia attrezzata per animali da affezione (Sa2)	0	200,00	+ 200,00
Spiaggia attrezzata per i portatori di handicap (Sa3)	50,00	150,00	+ 100,00
Spiaggia asservita somministrazione (Sab)	31,75	31,75	0
Spiaggia asservita strutture turistico ricettive (Str)	1504,10	1683,50	+ 179,40
Altro	56,50	0	- 56,50
Totale	4868,70	5351,60	+ 482,90

Dalle tabelle allegate risulta che l'incremento di occupazione del fronte mare dell'arenile è pari a ml 510,90, circa il 10% rispetto alle superfici già soggette a concessione demaniale alla data di adozione del Piano. Nella realtà è doveroso segnalare che, in assenza del quadro generale offerto dal Piano di utilizzo delle aree demaniali, negli anni scorsi l'Amministrazione Comunale ha emanato provvedimenti di carattere annuale per destinare delle porzioni di arenile agli animali d'affezione. Nel 2023 tali spiagge erano state così localizzate:

- Costa sabbiosa con sistemi dunali, Pineta del Tombolo – Selene (fronte mare impegnato di ml 50,00);
- Costa sabbiosa con sistemi dunali, Rocchette (fronte mare impegnato di ml 50,00);
- Costa sabbiosa con sistemi dunali, Piastrone – Fiume Alma (fronte mare di ml 100).

Il fronte mare complessivamente impegnato per essere utilizzato quali spiagge per gli animali d'affezione risultava così, nell'anno 2023, pari a ml 200. In ragione di ciò la reale

incidenza delle previsioni del Piano di utilizzo delle aree demaniali risulta così raggugliata:

<i>Tipologia d'uso</i>	<i>Fronte mare occupato ml</i>		
	<i>Stato previgente</i>	<i>Stato di progetto</i>	<i>Differenza</i>
Stabilimento balneare (Sb)	3147,65	3147,65	0
Spiaggia attrezzata per la pratica dello sport (Sa1)	140,00	215,00	+ 75,00
Spiaggia attrezzata per animali da affezione (Sa2) (*)	200,00	200,00	0
Spiaggia attrezzata per i portatori di handicap (Sa3)	50,00	150,00	+ 100,00
Spiaggia asservita somministrazione (Sab)	31,75	31,75	0
Spiaggia asservita strutture turistico ricettive (Str)	1504,10	1683,50	+ 179,40
Altro	56,50	0	- 56,50
Totale	5068,70	5351,60	+ 282,90

(*) comprensivo del fronte mare impegnato con provvedimenti annuali.

Per effetto di quanto detto, il reale incremento del fronte mare da sottoporre a concessione demaniale, in virtù delle scelte operate dal Piano di utilizzo delle aree demaniali, risulta pari a ml 282,90.

Considerato che lo sviluppo dell'arenile sabbioso è pari a ml 14500, l'incremento del fronte mare da sottoporre a concessione è pari al 1,95% dell'intero litorale.

6. Rapporti tra la disciplina del Piano e i siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Come già anticipato nella premessa del presente studio, i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 che interessano il Comune di Castiglione della Pescaia sono i seguenti:

- ZSC/ZPS Padule della Diaccia Botrona (Codice identificativo IT51A0011)
- ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto (Codice identificativo IT51A0012);
- ZSC Punta Ala e Isolotto dello Sparviero (Codice identificativo IT51A0007).

Considerato l'inquadramento territoriale descritto al punto 4 del presente studio possiamo, intanto, adottare la determinazione che le aree della ZSC Punta Ala e Isolotto dello Sparviero e della ZSC/ZPS Padule della Diaccia Botrona non viene rilevata alcuna incidenza dalla disciplina del Piano di utilizzo delle aree demaniali. Questo per le seguenti ragioni:

- Il Piano non prevede alcun intervento o modalità d'uso diversa dalla conservazione degli assetti attuali per i tratti della costa rocciosa, ivi compresi quelli afferenti la ZSC Punta Ala e Isolotto dello Sparviero;
- La pineta del tombolo che si sviluppa a est dell'abitato di Castiglione della Pescaia costituisce un filtro ambientale e funzionale tra la costa e l'area umida della ZSC/ZPS del Padule della Diaccia Botrona, tale da rendere assolutamente nulla ogni incidenza conseguenti i modi d'uso dell'arenile.



Delimitazione sull'immagine area del perimetro del SIC (ZSC/ZPS) Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto (Codice identificativo IT51A0012).

Per i motivi sopra esposti il presente studio di incidenza si limiterà a valutare gli effetti e le conseguenze del Piano esclusivamente alla costa appartenente alla ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.

7. Descrizione del sito ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.

Il sito della Rete Natura 2000 "Tombolo di Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto" codice IT51A0012 (classificato Natura 2000 da Giugno 1995) è una pineta litoranea che si estende per circa 15 chilometri parallelamente alla linea di costa da Castiglione della Pescaia al Padule della Trappola (circa 373.00 ha), interessando anche le località esterne al Comune di Castiglione della Pescaia di Marina di Grosseto e Principina a Mare, in cui rientra anche il biotopo San Leopoldo che è infatti classificato "Area contigua" alla Riserva "Diaccia Botrona".



Delimitazione delle aree della ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto (Codice identificativo IT51A0012).

Il tratto di pineta compreso tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto è classificato come sito di interesse comunitario (SIC). Il Tombolo di Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto è stato classificato anche SIR (Sito 112) in gran parte ricompreso nell'area contigua della Riserva Naturale Diaccia Botrona e composto da un sistema di pinete costiere ad elevato valore paesaggistico.

La pineta si caratterizza per la presenza di pini marittimi e pini domestici, con i primi che risultano più presenti in prossimità del litorale ed i secondi verso il retroterra. Il folto sottobosco è formato da specie arbustive della macchia mediterranea con filliree (lillatro), lentischi (sontrio), mirti (mortella), rari lecci ed alcune querce da sughero (queste ultime nel tratto tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto).

L'originaria pineta, di estensione notevolmente minore rispetto a quella attuale, era caratterizzata quasi unicamente da pini marittimi e macchia mediterranea, ed interessava le aree più prossime al litorale. Nel corso del Settecento, a seguito delle opere di bonifica effettuate dai Lorena, si rese necessario impiantare un elevato numero di alberi anche verso il retroterra, per evitare che l'originaria palude si reimpossessasse delle terre che le erano state strappate con le opere di canalizzazione. Fu decisa, così, l'introduzione dei pini domestici che risultano attualmente in proporzione nettamente prevalente rispetto a quelli endemici marittimi. La pineta del Tombolo è attraversata dalla pista ciclabile Marina di Grosseto-Castiglione della Pescaia nel tratto settentrionale e dalla pista ciclabile Marina di Grosseto-Principina a Mare in quello meridionale.

Sotto il profilo morfogeologico la tipologia ambientale prevalente della ZSC/ZPS sono le pinete costiere di origine artificiale, con sottobosco di sclerofille sempreverdi, più o meno sviluppato, di notevole importanza storica e paesaggistica, secolari. Da segnalare la presenza di vegetazione dunale (ammofileto e crucianello). Le altre tipologie ambientali rilevanti sono:

- i lembi di costa sabbiosa con vegetazione pioniera e ginepreti, in discreto stato di conservazione;
- i canali della bonifica.

La fauna vede, tra i rettili, la presenza della testuggine di Herman (Testudo hermanni), mentre tra gli uccelli si segnalano come nidificanti il cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius) e la ghiandaia marina (Coracias garrulus).

Le informazioni che seguono sono costituite da una sintesi della scheda descrittiva dell'area estratta dal sistema informativo della Rete Natura 2000. Hanno lo scopo di descrivere le caratteristiche e i valori ambientali e le misure della conservazione ritenute necessaria per la salvaguardia degli stessi.

<u>Denominazione:</u>	Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.
<u>Tipo:</u>	ZSC / ZPS.
<u>Ecosistema:</u>	Terrestre.
<u>Superficie:</u>	ha 372.
<u>Descrizione:</u>	Pinete costiere di origine artificiale, con sottobosco di sclerofille sempreverdi, più o meno sviluppato. Lembi di costa sabbiosa con vegetazione pioniera e ginepreti, in discreto stato di conservazione. Canali. Sistemi di pinete costiere ad elevato valore paesaggistico.
<u>Criticità interne:</u>	Erosione costiera. Turismo di massa nella stagione estiva con impatto sull'ambiente dunale e forte antropizzazione della pineta. Piccole strutture turistiche all'interno della pineta. Rischio di incendi. L'assetto vegetazionale del sito dipende dalle scelte di gestione forestale, che sono da verificare rispetto agli obiettivi di conservazione. Azioni di pulizia e spianamento meccanico della spiaggia, con eliminazione delle comunità associate ai materiali spiaggiati. Azioni che inducono processi erosivi della duna, come ad esempio l'intenso sentieramento. Eccessiva pulizia del sottobosco (localizzata), con conseguente forte riduzione della biodiversità.

Criticità esterne:

Gli ambienti dunali, in stato di conservazione buono e discreto, sono sempre più rari e isolati, per i fenomeni di erosione costiera e di antropizzazione delle spiagge. La strada che delimita il sito è interessata da traffico veicolare molto intenso.

Obiettivi di conservazione.

<i>Obiettivo di conservazione</i>	<i>Importanza</i>
Miglioramento dello stato di conservazione degli ambienti dunali.	Elevata.
Conservazione delle specie ornitiche nidificanti d'interesse conservazionistico.	Elevata.
Mantenimento dell'interesse turistico ricreativo del sito.	Media.
Conservazione delle pinete costiere e incremento, in alcune aree dei livelli di naturalità.	Media.

Misure generali di conservazione, D.G.R. n. 1223/2015.

<i>Ecosistema</i>	<i>Ambito</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
Terrestre	Indirizzi gestionali e di tutela di specie e habitat	GEN_01	Tutela e conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica (quali tra l'altro, stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, abbeveratoi, pietraie). E' comunque consentito il loro restauro ed adeguamento per motivi di sicurezza e di prevenzione e salvaguardia da dissesti idrogeologici.
Terrestre	Selvicoltura	GEN_03	Divieto, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi della L.R. n. 39/2000 (Legge forestale della Toscana), dell'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti, ecc.), fatta

			salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche (in attuazione del D.M. del 22/01/2014).
Terrestre	Attività estrattive	GEN_04	Divieto di apertura di nuove cave e/o ampliamento di quelle e/o ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quanto previsto dagli strumenti della pianificazione regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali.
Terrestre	Rifiuti	GEN_05	Divieto di realizzazione: <ul style="list-style-type: none"> - di nuove discariche; - di nuovi impianti di trattamento e smaltimento fanghi, e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie se localizzati all'interno di habitat di interesse conservazionistico.
Terrestre	Infrastrutture	GEN_06	Divieto di: <ul style="list-style-type: none"> - circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992; - costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati; - allestimento di tracciati o di percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati, fatte salve le deroghe di cui all'art. 3 della L.R. n. 48/1994; <p>Sono inoltre fatte salve, sulle piste da sci ricomprese nei Piani provinciali approvati con le procedure di cui all'art. 4 della L.R. n. 93/1993 e in presenza di idoneo innevamento, le manifestazioni che prevedano la circolazione di motoslitte, previo esito favorevole della Vinca.</p>
Terrestre	Turismo, sport, attività ricreative	GEN_07	Divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, e/o ampliamento di quelli esistenti fatti salvi quelli previsti dagli strumenti di pianificazione regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali e gli adeguamenti per motivi di sicurezza.
Terrestre	Turismo, sport, attività ricreative	GEN_08	Divieto di realizzazione e/o ampliamento di campi da golf e di

			annesse strutture turistico - ricettive, ad eccezione di quelli previsti dagli strumenti di pianificazione regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali.
Terrestre	Indirizzi gestionali e di tutela di specie e habitat	GEN_10	Obbligo di utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) per gli interventi di ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi naturali e seminaturali e di rinaturalizzazione di aree degradate.
Terrestre	Indirizzi gestionali e di tutela di specie e habitat	GEN_15	Valutazione da parte del soggetto competente alla procedura di Valutazione di incidenza della necessità di attivare tale procedura per quegli interventi, piani e/o progetti in aree esterne ai SIC, che possono avere impatti sui SIC stessi, con riferimento a: livelli di inquinamento acustico e luminoso, fenomeni erosivi, deflussi superficiali, andamento delle falde, qualità delle acque e dei suoli, spostamenti e movimenti della fauna.

Misure generali di conservazione, D.G.R. n. 454/2008.

<i>Tipo</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
Divieti generali	a	Esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporanee in forma vagante per due giornate prefissate dal calendario venatorio alla settimana nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
Divieti generali	b	Effettuazione della preapertura dell'attività venatoria con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
Divieti generali	c	Esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva n. 79/409/CE.
Divieti generali	d	Utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi stagni paludi acquitrini lanche e lagune d'acqua dolce salata salmastra nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
Divieti generali	e	Attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (<i>Falco biarmicus</i>).
Divieti generali	f	Effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti

		nazionali o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.
Divieti generali	g	Abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) Moretta (<i>Aythya fuligula</i>).
Divieti generali	h	Svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1.
Divieti generali	i	Costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.
Divieti generali	j	Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.
Divieti generali	k	Realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.
Divieti generali	l	Realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw.
Divieti generali	m	Realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.
	n	Apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di

		pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto ivi compresi gli ambiti individuati nella Carta delle Risorse del Piano regionale delle Attività estrattive, a condizione che risulti accertata e verificata l'idoneità al loro successivo inserimento nelle Carte dei Giacimenti e delle Cave e Bacini estrattivi, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici e sia compatibile con gli obiettivi di conservazione delle specie prioritarie.
Divieti generali	o	Svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori.
Divieti generali	p	Eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie.
Divieti generali	q	Eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
Divieti generali	r	Esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali.
Divieti generali	s	Conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi.
Divieti generali	t	Bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set - aside) e non coltivate durante

		tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
Divieti generali	u	Esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (<i>Posidonia oceanica</i>) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06.
Divieti generali	v	Esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06.
Obblighi generali	a	Messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.
Obblighi generali	b	Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° Marzo e il 31 Luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto nel piano di gestione. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

		<p>3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 Marzo 2002; 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;</p> <p>4) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.</p>
Obblighi generali	c	Regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica naturale o artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11.
Obblighi generali	d	Monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

Misure specifiche di conservazione, D.G.R. n. 1223/2015.

<i>Ambito</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Specie / habitat</i>
Difesa della costa	RE_K_01	Divieto di realizzare internamente al Sito interventi a mare o a terra in grado di causare o accentuare i fenomeni erosivi.	<p>(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine.</p> <p>(1410) Pascoli inondatai mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>).</p> <p>(2120) Dune mobili del cordone litorale. con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche).</p> <p>(2210) Dune fisse del litorale di <i>Crucianellion maritimae</i>.</p> <p>(2230) Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>.</p> <p>(2250) Dune costiere con <i>ginepri</i> (<i>Juniperus spp.</i>).</p> <p>(2270) Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>.</p>

Gestione risorse idriche corsi d'acqua e difesa	RE_H_02	Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.Lgs 152/2006) laddove non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico.	(1410) Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi). (A026) Egretta garzetta
Selvicoltura	RE_B_01	Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali su superfici interessate da habitat non forestali di interesse comunitario, ad eccezione di interventi finalizzati al ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite specie autoctone e preferibilmente ecotipi locali.	(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine. (1410) Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi). (2120) Dune mobili del cordone litorale. con presenza di Ammophila. arenaria (dune bianche). (2210) Dune fisse del litorale di Crucianellion maritimae. (2230) Dune con prati dei Malcolmietalia. (2240) Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua. (2250) Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.). (A214) Otus scops. (A224) Caprimulgus europaeus.
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_02	Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione naturalistica, che interessino direttamente l'habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine.	(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine.
Selvicoltura	RE_G_03	Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione naturalistica, che interessino direttamente l'habitat 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi).	(1410) Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi).

Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_06	Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione naturalistica, che interessino direttamente l'habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche).	(2120) Dune mobili del cordone litorale. con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche).
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_07	Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione naturalistica, che interessino direttamente l'habitat 2210 Dune fisse del litorale di <i>Crucianellion maritimae</i> .	(2210) Dune fisse del litorale di <i>Crucianellion maritimae</i> .
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_08	Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione naturalistica, che interessino direttamente l'habitat 2230 Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i> .	(2230) Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i> .
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_09	Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione naturalistica, che interessino direttamente l'habitat 2250 Dune costiere con ginepri (<i>Juniperus spp.</i>).	(2250) Dune costiere con ginepri (<i>Juniperus spp.</i>).
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_19 a	Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica attrezzata o segnalata laddove presente a tutela del sistema anteduna-duna dal calpestio.	(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine. (2120) Dune mobili del cordone litorale. con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche). (2210) Dune fisse del litorale di <i>Crucianellion maritimae</i> . (2230) Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i> . (2240) Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua.

			(2250) Dune costiere con ginepri (<i>Juniperus</i> spp.). (2270) Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i> .
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_19 b	Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica attrezzata o segnalata laddove presente, che attraversa o lambisce aree lacustri, palustri, torbiere e praterie umide.	(1410) Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>).
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_26	Divieto di collocazione di materiale spiaggiato sul sistema dunale.	(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine. (2120) Dune mobili del cordone litorale, con presenza di <i>Ammophila</i> arenaria (dune bianche). (2210) Dune fisse del litorale di <i>Crucianellion maritimae</i> . (2230) Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i> . (2250) Dune costiere con ginepri (<i>Juniperus</i> spp.).
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_27	Divieto di effettuare interventi di pulizia nelle fasce antedunali (di ampiezza da individuare e comunque non inferiore a 5 m dal fronte dunale).	(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine. (2120) Dune mobili del cordone litorale, con presenza di <i>Ammophila</i> arenaria (dune bianche). (2210) Dune fisse del litorale di <i>Crucianellion maritimae</i> . (2230) Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i> . (2250) Dune costiere con ginepri (<i>Juniperus</i> spp.).
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_28	Divieto di realizzazione di interventi intensivi di pulizia delle spiagge.	(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine. (2120) Dune mobili del cordone litorale, con presenza di <i>Ammophila</i> .

			arenaria (dune bianche). (2210) Dune fisse del litorale di Crucianellion maritimae. (2230) Dune con prati dei Malcolmietalia. (2250) Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.).
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_29	Diversificazione delle modalità di pulizia tra aree interessate da stabilimenti balneari e aree prive.	(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine. (2120) Dune mobili del cordone litorale. con presenza di Ammophila. arenaria (dune bianche). (2210) Dune fisse del litorale di Crucianellion maritimae. (2230) Dune con prati dei Malcolmietalia. (2250) Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.).
Turismo, sport, attività ricreative	RE_G_30	Pianificazione e regolamentazione delle modalità di pulizia delle spiagge, nell'ambito del Piano degli Arenili comunale e/o sulla base degli eventuali ulteriori indirizzi dettati dall'ente gestore.	(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine. (2120) Dune mobili del cordone litorale. con presenza di Ammophila. arenaria (dune bianche). (2210) Dune fisse del litorale di Crucianellion maritimae. (2230) Dune con prati dei Malcolmietalia. (2250) Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.).
Turismo, sport, attività ricreative	RE_I_01	Utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone e/o ecotipi locali nell'ambito del verde ornamentale degli stabilimenti balneari e altre strutture pubbliche in ambiente costiero, interno e/o limitrofi al Sito.	(1210) Vegetazione annua delle linee di deposito marine. (2120) Dune mobili del cordone litorale. con presenza di Ammophila. arenaria (dune bianche).

			(2210) Dune fisse del litorale di Crucianellion maritimae. (2230) Dune con prati dei Malcolmietalia. (2250) Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.). (2270) Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.
--	--	--	---

Misure specifiche per l'integrità del sito, D.G.R. n. 1223/2015.

<i>Codice</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Caratterizzazione</i>
RE_J_19	Regolamentazione	Regolamentazione delle epoche e delle metodologie degli interventi di controllo e gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea di canali, corsi d'acqua, zone umide e garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura.	

Misure specifiche per l'integrità del sito, D.G.R. n. 545/2008.

<i>Codice</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Caratterizzazione</i>
35	Regolamentazione	Regolamentazione di circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.	Presenza di ambienti misti mediterranei
36	Regolamentazione	Regolamentazione di avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Capovaccaio (Neophron percnopterus), Aquila reale (Aquila chrysaetos), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Lanario (Falco biarmicus), Grifone	Presenza di ambienti misti mediterranei

		(Gyps fulvus), Gufo reale (Bubo bubo).	
37	Regolamentazione	Regolamentazione di tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno.	Presenza di ambienti misti mediterranei
38	Obblighi e divieti	Obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale da parte degli enti competenti ai sensi della LR 39/00 al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione.	Presenza di ambienti misti mediterranei
57	Obblighi e divieti	Divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.	Presenza di ambienti misti mediterranei

8. Incidenza del Piano sul sito ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.

Come già specificato al punto 6 del presente studio, le previsioni del Piano di utilizzo delle aree demaniali non ha nessuna relazione e/o incidenza le aree appartenenti alla ZSC Punta Ala e Isolotto dello Sparviero. La disciplina dello strumento, infatti, per i tratti della costa rocciosa contiene esclusivamente interventi di manutenzione con il divieto di qualsiasi trasformazione fisica oltre alla messa in sicurezza dei versanti e dei declivi. Insieme, è utile ribadire che la pineta del tombolo che si sviluppa a est dell'abitato di Castiglione della Pescaia costituisce un filtro ambientale e funzionale tra la costa e l'area umida della ZSC/ZPS del Padule della Diaccia Botrona, tale da rendere assolutamente nulla ogni incidenza, sullo stesso, dei modi d'uso dell'arenile.

Riguardo l'arenile che si sviluppa dal Forte delle Rocchette sino al confine con il Comune di Grosseto, avente continuità e relazione fisica con le aree appartenenti al ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto, è possibile assumere le seguenti determinazioni:

- Le previsioni sono tese ad una generale azione di salvaguardia e tutela dei valori ambientali e paesaggistici presenti. Gli stessi sono stati oggetto di una specifica classificazione contenuta nella Tavola 2 del Piano;
- La disciplina degli usi dell'arenile è sostanzialmente fondata in ragione del riordino e della qualificazione delle attività già esercitate sull'arenile senza alcun aumento del carico antropico ed insediativo esistente.

In tale tratto di costa il Piano è previsto il rilascio di nuove tre concessioni demaniali. Vengono di seguito elencate:

- Sa1 (previsione 04). Spiaggia attrezzata per la pratica dello sport, fronte mare ml 30,00;
- Sa2 (previsione 02). Spiaggia attrezzata per gli animali da affezione, fronte mare ml 100;
- Str (previsione 01). Spiaggia asservita a struttura turistico ricettiva.

Di seguito vengono fornite le valutazioni sulle relazioni e sulle incidenze che tali previsioni possono determinare nell'habitat, sulla flora e sulla fauna dell'area ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.




Previsione Sa1 – Spiaggia attrezzata per la pratica dello sport, fronte mare ml 30,00.

La concessione è riferita ad una attività che già da tempo viene svolta su quel tratto di costa e autorizzata attraverso specifici provvedimenti annuali. La previsione del Piano di utilizzo delle aree demaniali è funzionale ad una migliore organizzazione delle attività svolte e non consente alcun uso dell'arenile oltre quello già in atto nel periodo estivo.

Le schede normative allegata alla disciplina del Piano prevedono la tipologia delle dotazioni ammesse nella spiaggia attrezzata. Si tratta di modeste strutture, in legno, e facilmente rimovibile al termine della stagione estiva. Non producono alcuna trasformazione permanente dello stato dei luoghi né variazioni alla morfologia dei suoli.

Previsione Sa2 – Spiaggia attrezzata per gli animali da affezione, fronte mare ml 100,00.

Vale quanto detto a proposito del punto precedente. L'attività oggetto della concessione viene già esercitata attraverso singoli provvedimenti annuali. Anche in questo caso la disciplina del piano ammette la installazione di strutture in legno di facile rimozione.



Raffigurazione delle strutture temporanee in legno a servizio delle spiagge attrezzate.

Previsione Sa1 – Spiaggia attrezzata per la pratica dello sport, fronte mare ml 30,00.

In questo caso si tratta di una nuova concessione a tutti gli effetti. Sotto il profilo delle incidenze sullo stato dell'ambiente e dei connotati del luogo appartenente alla Rete natura 2000 è necessario precisare:

- La concessione è riferita alla sola posa dei punti ombra e non prevede alcuna dotazione strutturale;
- La previsione non determina alcun carico antropico. Riguarda solo la variazione delle modalità di uso dell'arenile che sarà riservato ai soli ospiti della struttura turistica che risulterà assegnataria.

Per quanto detto ai punti precedenti appare evidente che le previsioni del Piano non producono incidenze rilevabili sull'habitat, sulla flora e sulla fauna delle aree della ZSC/ZPS Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.

9. Valutazione degli effetti cumulativi con altri piani.

L'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali è ammessa in quanto ritenuta di pubblico interesse. La valutazione degli effetti cumulativi deve essere svolta rispetto alle previsioni limitrofe alle aree oggetto dell'indagine e dello studio. In questo momento il Comune di Castiglione della Pescaia è in regime di salvaguardia urbanistica e le previsioni di trasformazione del Regolamento Urbanistico vigente risultano interamente decadute.

Il particolare regime urbanistico comunale fa sì che non siano efficaci previsioni che possano produrre effetti cumulativi a quelle del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime.

10. Eventuali misure di mitigazione.

Al fine di mitigare gli effetti legati alla fruizione turistica della costa del Comune di Castiglione della Pescaia (elemento di principale incidenza a prescindere dai contenuti del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime), si ritiene opportuna l'adozione delle seguenti misure, tese a ridurre il più possibile gli eventuali effetti negativi:

- Azioni volte a mitigare i possibili impatti sulla fauna causati dall'inquinamento luminoso: utilizzazione di lampade a luce gialla per tutte le illuminazioni esterne (in genere, infatti, le luci gialle monocromatiche, ottenute ad es. mediante l'utilizzo di appositi filtri, risultano meno attrattive per la fauna), posizionamento non troppo elevato (non superiore a 5 m da terra) delle lampade e loro schermatura verso l'alto e verso il mare;
- Azioni di informazione e sensibilizzazione con limitazione della frequentazione turistica della spiaggia alla sola porzione dell'arenile privo di vegetazione;
- Protezione delle dune con divieto del taglio e obbligo di attraversamento solo in corrispondenza di ingressi o passaggi obbligati con la presenza di passerelle che scavalchino e non taglino la duna.

Resta comunque inteso che ogni attività ricadente in prossimità dei siti appartenenti alla rete Natura 2000 dovrà comunque essere redatto uno Studio di Incidenza che valuti in maniera dettagliata gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione dei singoli interventi ed individui le specifiche mitigazioni e le misure compensative necessarie alla riduzione dell'impatto dell'opera sull'area, così come previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e sm.i. e dall'art.88 della L.R. n. 30/2015.